



AMBITO TERRITORIALE N 15 LEGGE 328/00

Comuni di Marano di Napoli e Quarto

Comune Capofila: Marano di Napoli

UFFICIO DI PIANO

DETERMINAZIONE

N 389 del 16/4/23	Oggetto: albo degli operatori economici accreditati per i servizi assistenza domiciliare arrea anziani e disabili. - riapertura termini per presentazione istanze
----------------------	--

Oggetto: accertamento di entrata - Prenotazione d'impegno - Impegno di spesa - Liquidazione di spesa - Org. e gestione del personale - Determinazione a contrarre - Programmazione

PREMESSA

Il presente provvedimento costituisce l'atto finale del procedimento avviato d'ufficio ed istruito dal dr.ssa Novella Margherita CASTALDO funzionario; la stessa attesta, con la sottoscrizione della presente istruttoria, l'insussistenza nei propri confronti - salve diverse situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza - di cause di incompatibilità e/o conflitto d'interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni), in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli;

Il conferimento dell'incarico di dirigente ad interim area amministrativa è avvenuto con decreto C.S n° 6/2021,

L'ultimo bilancio approvato è quello relativo all'anno 2023 (delibera C.S. N 58 DEL 2023)

Vista la propria determina n 217 del 26.6.2023 con cui è stato adottato o avviso pubblico per la creazione di un albo di Ambito di soggetti accreditati per i servizi domiciliari area anziani e area disabili

Considerato che l'avviso è stato pubblicato in data 26.6.2023 nella sezione amministrazione trasparente del sito del Comune di Marano e sono stati assegnati trenta giorni di tempo per la presentazione delle istanze;

che alla scadenza dei termini risultano per l'area disabili sono pervenute solo n 4 domande

Rilevato che l'art. 11 del capitolato dei servizi in accreditamento ha previsto che a ciascun operatore accreditato non può essere erogato un importo maggiore di € 100.000 per ciascun anno

Rilevato che l'Ambito territoriale, tra risorse del FUA, del PNRR e del PAC ha, almeno fino al 2026, a disposizione per l'area anziani somme maggiori di 400.000 € per cui le quattro istanze pervenute non riescono a coprire il fabbisogno dell'area disabilità

Ritenuto, pertanto, doversi riaprire i termini per la presentazione delle istanze di accreditamento per entrambe le aree al fine di consentire ad altri operatori economici di accreditarsi allo scopo di perseguire l'intento di offrire, sviluppando la concorrenza tra imprese, servizi più efficienti per i cittadini;

Ritenuto:

dover confermare le stesse condizioni già previste dall'avviso e dal capitolato d'onere allegati alla determina n 217/2023

di ritenere presentate nei termini di scadenza della presente procedura le istanze già presentate dagli operatori economici successivamente alla scadenza del termine previsto dal primo avviso pubblicato;

ritenere regolarizzata entro i termini di scadenza della presente procedura la documentazione già richiesta agli operatori economici e dagli stessi regolarizzata successivamente ai termini assegnati;

Il responsabile del procedimento propone di pubblicare avviso di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di accreditamento per i servizi domiciliari area anziani e area disabili utilizzando l'avviso pubblico ed il capitolato d'onere e clausole del patto di accreditamento, allegati alla determina n 217/2023 ;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dr. Novella M. CASTALDO

IL COORDINATORE UDP

Vista la istruttoria che precede

ATTESTA – ai sensi dell'art 147-bis del D.Lgs 267/2000, recato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

ATTESTA, altresì:

1. la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
2. la conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo;
3. che l'adozione del presente provvedimento, oltre agli oneri riportati in dispositivo, non produce ulteriori riflessi economici indiretti sulla situazione economica e patrimoniale dell'ente
4. che sono state/saranno adempiute tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L. 174/2012 e della L. 190/2012;

ATTESTATA l'insussistenza nei propri confronti - salve diverse situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza - di cause di incompatibilità e/o conflitto d'interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione

Ritenuto dover adottare provvedimento in conformità alla istruttoria del responsabile della stessa

DETERMINA


- 1) Riaprire i termini per la presentazione delle istanze di accreditamento per i servizi di assistenza domiciliare area anziani e disabili
- 2) Precisare che le condizioni di partecipazione, le clausole del patto di accreditamento e il capitolato d'oneri restano analoghe a quelle riportate negli atti allegati alla determina n 217/2023 che vengono allegati alla presente determina

Stabilire

- a) che gli operatori economici che abbiano presentato istanza successivamente alla scadenza dei termini previsti dal primo avviso pubblicato non dovranno ripresentare l'istanza medesima che sarà considerata come pervenuta entro il termine di scadenza previsto al punto 4;
 - b) che i documenti già richiesti agli operatori economici e dagli stessi presentati successivamente ai termini assegnati dal RUP, si intendono regolarizzati entro il termine previsto al punto 4
- 4) Fissare i termini di presentazione delle istanze in venti giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso sul sito dell'Ente, sottosezione amministrazione trasparente;
 - 5) inviare copia della presente al Sindaco e ufficio segreteria

IL COORDINATORE UDP

dr.ssa Maria RUSSO





AMBITO TERRITORIALE N 15 LEGGE 328/00

Comuni di Marano di Napoli e Quarto

Comune Capofila: Marano di Napoli

UFFICIO DI PIANO

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO DI AMBITO DI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE AREA ANZIANI E AREA DISABILI SVOLTO IN REGIME DI ACCREDITAMENTO

Art. 1 Oggetto del bando

L'Ambito territoriale sociale n 15, costituito tra i Comuni di Marano di Napoli e Quarto, rappresentato dal Comune di Marano di Napoli, capofila, con sede presso l'ufficio di piano sito in Marano di Napoli alla via Casa Schiano, convento S. Maria degli Angeli, Cod. Fisc 80101470633 – PEC: ufficiodipianoambiton15@pec.comune.marano.na.it sito web: www.comune.marano.na..it telefono: 0815862702 intende formare un elenco unico di Ambito per l'**accreditamento** di operatori economici in possesso delle competenze tecniche, economiche ed organizzative, meglio specificate nei punti successivi e nel Capitolato speciale di accreditamento per la gestione dei seguenti servizi distinti nelle seguenti aree:

Area Anziani	Area disabili
assistenza domiciliare socio assistenziale (SAD)	assistenza domiciliare integrata (ADI disabili)
assistenza domiciliare integrata (ADI)	assistenza scolastica specialistica (ASS)

L'accreditamento avrà **durata quinquennale dalla data di costituzione dell'albo delle cooperative accreditate salva la facoltà dell'Ambito di affidare, decorsi trentasei mesi dalla data di formazione dell'albo e mediante procedura ad evidenza pubblica disciplinata dal codice dei contratti di cui al d. lgs n 36 del 2023, ad un unico operatore i servizi in accreditamento e salva la cancellazione d'ufficio – in qualunque tempo - per la perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del d. lgs n 50/2016 (dall'1.7.2023 artt. 94 e 95 del d. lgs n 36/2023**

Luogo di prestazione dei servizi: territorio dell'Ambito N 15 (Comuni di Marano e Quarto)

Le caratteristiche, le modalità di esecuzione, i destinatari ed il corrispettivo per i servizi di cui al comma precedente sono descritti nel capitolato.

Art. 2 Fonti normative applicabile all'accreditamento

Ai sensi dell'art. 55 del d. lgs n 117/2017, al fine di coinvolgere attivamente gli enti del terzo settore nell'offerta dei servizi sociali, alla procedura per l'iscrizione nell'elenco di Ambito degli operatori economici abilitati ai servizi di assistenza domiciliare dell'area anziani e dell'area disabili in regime di accreditamento, si applica la legge n 241/1990 e ss.mm. nonché i principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento desumibili dalla stessa legge n 241/1990 ovvero dal d. lgs n 50/2016 i cui articoli siano espressamente richiamati nel capitolato o nel presente bando e negli stessi siano dichiarati applicabili alla presente procedura con esclusione di ogni altra norma del Codice dei contratti pubblici non richiamata nel bando e/o nel capitolato.

Si applicano altresì le disposizioni del presente bando e del capitolato del servizio Salva la prestazione di cauzione definitiva prevista dal d. lgs n 50/2016 e ss.mm., alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

Si applicano in quanto compatibili:

- regolamento sui contratti del Comune di Marano di Napoli
- regolamento dei contratti di Ambito territoriale
- Protocollo di legalità in materia di appalti pubblici adottato dalla Prefettura di Napoli
- codice etico
- manuali di gestione dei fondi europei adottati dalle Autorità di gestione di detti fondi

art. 3 soggetti ammessi a presentare domanda e requisiti di ammissione

1 Sono ammessi a partecipare, SOLO in forma singola le imprese sociali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e ss.mm e le cooperative sociali di cui all'art. 1, 1[^] comma, lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381, nei cui confronti non sia intervenuto alcuno dei motivi di esclusione previsto all'art. 80 del d. lgs n 50/2016 e che:

a1) abbiano svolto presso una Amministrazione pubblica, nell'ultimo quinquennio e per la durata di almeno dodici mesi anche non continuativi, almeno uno dei servizi per i quali richiedono l'accreditamento purchè non sia stata applicata alcuna penale contrattuale e/o dichiarata, per qualsiasi ragione, la risoluzione del contratto / patto di accreditamento **oppure, in alternativa**

a1 bis) abbiano alle proprie dipendenze a tempo indeterminato almeno tre operatori (OSA o OSS), in possesso della qualificazione richiesta in capitolato per il servizio da prestare, che abbiano maturato, presso una impresa o cooperativa che abbia svolto il servizio per conto di una pubblica amministrazione, una esperienza di almeno sei mesi nel servizio per il quale l'operatore economico richiede l'accreditamento;

a2) siano iscritte nell'apposita sezione "imprese sociali" del registro delle imprese tenuto dalla CCIAA per il / i servizi(o) per cui chiedono l'accreditamento

a3) **solo per le cooperative:** siano iscritte all'albo regionale di cui all'art 4 della l.r. 10.4.2015 n 7 salvo quanto previsto al comma 6 del presente articolo

a4) non sussista la causa di esclusione di cui all'art 53, comma 16 ter, del d. lgs n 165/2001 e ss.mm.

a5) solo per le cooperative: siano in possesso di certificato di revisione o dell'avvenuto invio della richiesta di revisione per l'anno in corso, ai sensi del d. lgs. 2 agosto 2002 n. 220 "Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore";

a6) siano in possesso di referenze bancarie attestanti la correttezza del cliente

Sono ritenuti gravi illeciti professionali di cui all'art. 80, comma 5. del d. lgs n 50/2016 e, quindi, non possono presentare l'istanza di iscrizione in elenco degli accreditati le imprese sociali e le cooperative sociali per le quali – negli ultimi cinque anni precedenti alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle istanze – siano stati notificati all'Amministrazione presso la quale si è svolto il servizio, quale soggetto ritenuto obbligato in solido col datore di lavoro, uno dei seguenti atti:

- decreto ingiuntivo, ancorchè non ancora definitivo, per crediti da lavoro maturati da dipendenti della cooperativa e dalla stessa non pagati nei termini previsti dal CCNL;
- decreti ingiuntivi, ingiunzioni fiscali o atti simili per crediti erariali o di Enti previdenziali non soddisfatti dall'operatore economico partecipante;
- pignoramenti presso terzi per crediti da lavoro o crediti erariali e degli enti previdenziali non soddisfatti dall'operatore economico partecipante

Non è consentita la partecipazione in forma plurisoggettiva (RTI o consorzi) in quanto alla presente procedura non si applicano gli articoli 47 e 48 del d. lgs n 50/2016

Non è consentito il ricorso all'avvalimento in quanto alla presente procedura non si applica l'art. 89 del d. lgs n 50/2016

art. 4 MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO

Gli operatori economici interessati ad essere inseriti nell'Albo degli accreditati per la fornitura dei servizi di assistenza per l'area anziani o per l'area disabili possono presentare la propria domanda, a mezzo pec ed **esclusivamente** al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.marano.na.it entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito del Comune di Marano di Napoli, sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi e gare

Determina l'esclusione l'invio della domanda ad indirizzi pec, ancorchè del Comune di Marano di Napoli, diversi da quello, sopra riportato, dell'ufficio protocollo

Al fine di evitare il consolidamento di posizioni dominanti, a **pena di esclusione non è consentito presentare domanda per entrambe le aree (anziani e disabili)**; le domande dovranno riportare nell'oggetto " **Ambito n 15 ACCREDITAMENTO SAD/SADI ANZIANI**" ove si tratti dell'area anziani oppure " **Ambito n 15 ACCREDITAMENTO ADI / ASS DISABILI**" ove si tratti di partecipazione per l'area disabili.

In caso di presentazione di istanze per entrambe le aree, o nel caso in cui non sia indicata l'area cui si intende partecipare, il RUP richiede all'operatore economico di scegliere, entro due giorni dalla ricezione della richiesta, l'area di interesse e dispone l'esclusione in caso di mancato esercizio dell'opzione nel termine predetto.

Con la sola presentazione formale delle candidature, si intenderanno accettate in ogni loro elemento, da parte dei concorrenti, tutte le condizioni del presente bando.

art. 5 documentazione a corredo della domanda

Alla domanda dovranno essere allegati - A PENA DI ESCLUSIONE - i seguenti documenti, tutti sottoscritti digitalmente dal Legale Rappresentante del soggetto candidato

1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE conforme all'allegato 1 al presente bando, con cui il legale rappresentante dell'impresa concorrente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attesta il possesso dei requisiti di ordine generale e speciali richiesti; all'istanza deve essere allegata la dichiarazione, sottoscritta dal partecipante, di conoscenza ed accettazione delle clausole dell'art. 8 del protocollo di legalità

2) DGUE compilato solo nella parte I, II e III e IV: i partecipanti potranno scaricare il file in formato editabile dal seguente indirizzo: <https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>

3) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di certificazione del legale rappresentante resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, riportante le indicazioni riportate nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. conforme all'allegato 2 al presente disciplinare

4) DICHIARAZIONE, conforme all'allegato 3 al presente disciplinare, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, resa dal legale rappresentante del concorrente, in cui siano riportati quali servizi, analoghi a quelli per i quali si chiede l'accreditamento, siano stati prestati dal concorrente

Nella dichiarazione dovranno obbligatoriamente riportarsi:

.. la PA committente

.. il tipo di servizio espletato con la data di inizio e di fine; - a pena di non ammissione devono essere dichiarati UNICAMENTE i servizi di assistenza riportati del presente disciplinare

-l'importo del contratto di appalto del servizio

.. gli estremi (numero e data) dell'atto di assegnazione (delibera, determina,, contratto di appalto, convenzione ecc);

-- l'attestazione che nel corso dell'appalto non sono state contestate irregolarità di qualunque tipo (se vi sono state contestazioni ed il relativo procedimento non è stato definito occorre farne espressa menzione) , non sono state applicate penalità, (se sono state applicate penalità i cui provvedimenti non siano divenuti esecutivi dovrà farsene esplicita menzione riportando sia la causa che ha determinato l'applicazione della penale sia gli estremi del provvedimento - giurisdizionale o amministrativo - che ne ha sospeso l'esecuzione) e che non è intervenuta revoca o annullamento dell'appalto (in caso positivo occorre riportare la motivazione della revoca o annullamento)

Qualora i concorrenti abbiano svolto servizi aventi contenuto analogo a quelli per i quali l'operatore

richiede l'accreditamento ma nel contratto d'appalto stipulato con l'Amministrazione committente detti servizi siano stati diversamente denominati, (ad esempio perchè svolti presso Enti di regioni diverse dalla Campania e queste abbiano denominato diversamente i servizi) alla dichiarazione di cui al presente punto dovrà essere allegata copia del contratto d'appalto o del capitolato ove nel contratto non sia descritto il contenuto del servizio affidato, dal quale si rilevi il contenuto del servizio svolto.

Il RUP effettuerà il confronto tra il contratto / capitolato d'appalto e il contenuto dell'equivalente servizio per il quale si richiede l'accreditamento, sulla scorta del catalogo regionale dei servizi sociali approvato con D.G.R. della Campania n. 107 del 23.04.2014

In caso di dichiarazione di analogia il concorrente è ammesso con riserva di verifica presso l'Amministrazione competente

Ove il servizio reso non sia analogo a quelli per cui si richiede l'iscrizione nell'albo il concorrente è escluso dalla gara

Se l'impresa non è in possesso della esperienza professionale richiesta potrà produrre l'organigramma previsto al punto 10

5) REFERENZE bancarie, attestanti la correttezza e la puntualità del cliente, rilasciate – in data non antecedente a due mesi dalla scadenza dei termini per presentare domanda – da almeno due istituti di credito bancario o Poste italiane spa e con esclusione di altri intermediari finanziari

Le referenze bancarie potranno essere rilasciate in forma cartacea e non sottoscritte in formato digitale

6) COPIA DEL CAPITOLATO D'ONERI sottoscritto su ciascuna facciata di ogni foglio, sulla quale deve essere apposto il timbro della cooperativa partecipante, per presa visione ed accettazione da parte del legale rappresentante della stessa;

7) COPIA DEL CODICE ETICO debitamente sottoscritto per accettazione; il codice può essere scaricato dal sito www.comunemaranodinapoli.gov.it con il seguente percorso: albo pretorio on line; ricerca atti, ricerca per categoria; delibere del commissario straordinario; delibera n 42/2012

8) SOLO PER LE COOPERATIVE: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di iscrizione all'albo regionale di cui all'art 4 della l.r. 10.4.2015 n 7;

9) CERTIFICATO DI REVISIONE o copia dell'avvenuto invio della richiesta di revisione per l'anno in corso, ai sensi del d. lgs. 2 agosto 2002 n. 220

10) SOLO PER LE COOPERATIVE CHE NON PRODUCANO L'ATTESTATO DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 4: Organigramma aziendale ed elenco del personale dell'impresa con le esperienze maturate nel servizio per il quale l'operatore economico richiede l'accreditamento; a tale documento deve essere allegata copia del contratto a tempo indeterminato e modello Unilav per almeno due unità OSA o OSS e dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante in cui siano riportate le imprese / cooperative che hanno reso servizi per enti pubblici (da indicare) presso le quali il dipendente ha maturato l'esperienza richiesta

11) dichiarazione sostitutiva con cui il legale rappresentante dell'impresa/cooperativa partecipante dichiara che la stessa impresa / cooperativa partecipante non si trovi, nei confronti di altro operatore partecipante alla procedura di accreditamento, nella posizione di controllo formale o di collegamento previsti all'art. 80, comma 5, lettera M, del d. lgs n 50/2016 e ss.mm.

12) Copia delle clausole del contratto / patto di accreditamento sottoscritto per presa visione ed accettazione dall'impresa concorrente

13) dichiarazione circa la inesistenza di provvedimenti notificati alle amministrazioni ove si è svolto il servizio (le imprese che non hanno svolto il servizio per altre Amministrazioni devono rendere attestazione in tal senso) – allegato 4 al disciplinare

art. 6 soccorso istruttorio

Il RUP, ai sensi dell'art. 6 della legge n 241/1990 ove rilevi l'assenza o l'incompletezza di istanze o documenti richiesti a pena di esclusione comunica, a mezzo pec all'indirizzo riportato nell'istanza, all'operatore economico il motivo della irregolarità o l'assenza del documento richiedendone, contestualmente, la regolarizzazione nel termine di due giorni lavorativi, o di cinque giorni

lavorativi ove si tratti delle referenze bancarie.

Il difetto della regolarizzazione nel termine assegnato, o la regolarizzazione in difformità a quanto richiesto, determina l'esclusione della domanda.

ART 7 forma e sottoscrizione dei documenti

Tutti i documenti in formato elettronico (istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive) devono essere sottoscritti con la firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), del D. Lgs. n. 82/2005.

La documentazione in formato cartaceo, previamente scannerizzata, dovrà recare l'attestazione di conformità all'originale ai sensi dell'art 19 del dpr n 445/2000

L'Amministrazione esegue i controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara; in caso di dichiarazioni mendaci procederà alla denuncia all'AG e alla decadenza dall'aggiudicazione

Art. 8 pubblicazione dell'albo degli accreditati e rimedi per l'impugnazione

L'albo dei soggetti accreditati e l'elenco degli operatori economici esclusi con la relativa motivazione è pubblicato all'albo del Comune di Marano di Napoli, sezione Amministrazione trasparente sottosezione bandi quarantacinque giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande

In caso di differimento del termine entro lo stesso termine è comunicata la data in cui sarà pubblico l'elenco

Avverso il provvedimento di esclusione e di tutti gli atti presupposti è ammesso ricorso al TAR della Campania nel termine di sessanta dalla data di pubblicazione determinata ai commi precedenti.

Art. 9 Responsabile del procedimento

Il responsabile unico del procedimento è dr. Fabrizio Maria ESPOSITO

Il Responsabile del procedimento istruisce le istanze pervenute, valuta ed accerta la sussistenza relativa ai requisiti professionali ed economici richiesti e propone al coordinatore dell'ufficio di piano un elenco degli operatori economici da iscrivere nell'albo o da escludere dallo stesso per mancanza dei requisiti

Al RUP possono essere proposti - esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: ufficiodipianoambiton15@pec.comune.marano.na.it ed indicando un indirizzo PEC del richiedente - quesiti sulla procedura di accreditamento.

Le richieste di chiarimento potranno essere inviate sino a tre giorni precedenti la scadenza dei termini per presentare istanza.

L'Amministrazione risponde entro il giorno lavorativo successivo al ricevimento del quesito

art. 10 INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in ordine al procedimento conseguente al presente avviso si informa che:

le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti al perseguimento di obblighi specificatamente richiesti nel procedimento ad evidenza pubblica cui il presente bando è rivolto; le modalità di trattamento sono inerenti a funzioni istituzionali;

il conferimento dei dati ha natura facoltativa, si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla procedura selettiva di accreditamento, deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione accreditante in base alla vigente normativa;

la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla procedura o nella decadenza dall'Albo dei soggetti accreditati;

i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

- il personale interno dell'Amministrazione comunale accreditante, implicato nel procedimento;

- i concorrenti che partecipano alla procedura di accreditamento;

- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241;

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/2003 medesimo, cui si rinvia.

Titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione Comunale di Marano di Napoli ai sensi dell'art. 5 Regolamento (UE) 2016/679 per quanto riguarda i dati delle ditte partecipanti e i referenti di ciascun comune per i voucher attivati nei relativi territori. 4

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti.

allegato 1 disciplinare accreditamento servizi assistenza domiciliari area anziani e disabili

SCHEMA DI DOMANDA DI ACCREDITAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA

Al Sig. Coordinatore UDP ambito territoriale n 15 tra i Comuni di Marano di Napoli e Quarto

Oggetto: istanza di accreditamento servizi di assistenza

Il/i sottoscritto/i _____
nato a _____ il _____ CF _____
residente in _____ alla Via _____,
legale rappresentante

della cooperativa _____
con sede in _____ alla Via _____
Cod fiscale _____ P.Iva _____
PEC _____

della impresa sociale _____
con sede in _____ alla Via _____
Cod fiscale _____ P.Iva _____
PEC _____

CHIEDE

Di essere iscritto nell'albo di Ambito dei soggetti idonei a prestare i servizi di assistenza relativi alla seguente area (barrare solo una casella)

- area anziani**
- area disabili**

Al fine dell'iscrizione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

dichiara

- che l'impresa partecipante non versa in alcuna delle cause di esclusione previste all'articolo 80 del d. Lgs n 50/2016;
- che è iscritta nel registro delle imprese presso la CCIAA di _____ dal _____ con il n _____ e con partita IVA _____ per l'esercizio delle attività riportate nella dichiarazione sostitutiva _____ allegata
- che l'impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Marano e/o del Comune di Quarto che abbiano rivestito poteri autoritativi o negoziali nei suoi confronti nell'ultimo triennio;
- che l'impresa è in regola con le norme sulla revisione delle cooperative ai sensi del d. lgs. 2 agosto 2002 n. 220
- di conoscere ed accettare le clausole capitolato del servizio e del patto di accreditamento che, debitamente sottoscritti dal dichiarante, vengono allegati alla presente istanza di

ammissione;

- di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influenza sulla determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali e di giudicare l'aliquota oraria erogata, nel suo complesso, remunerativa e tale da consentire l'offerta del servizio;
- di obbligarsi ad applicare nei confronti del personale il contratto di lavoro privato subordinato e ad applicare condizioni retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionale delle cooperative del settore socio sanitario educativo del triennio 2017/2019 o successivo

Il sottoscritto, altresì DICHIARA ;

- a) adottare modalità per la formalizzazione del contratto educativo/assistenziale con l'utente, prevedendo il coinvolgimento dei familiari/tutori;
- b) adottare procedure per la gestione informatizzata della documentazione.
- c) adottare piani di programmazione e modalità di controllo dei risultati, da aggiornare annualmente, relativi a:
 - 1) obiettivi generali e specifici del servizio;
 - 2) azioni finalizzate a garantire la continuità assistenziale, attraverso il raccordo con altri servizi, strutture e agenzie del territorio;
 - 3) contatto con l'ambiente esterno e fruizione delle risorse del territorio da parte degli utenti;
 - 4) formazione del personale ed interventi per favorire l'inserimento del personale neoassunto (affiancamento, tutoraggio ed altro);
 - 5) prevenzione del burnout, nel quale sono individuati i fattori di rischio e pianificate almeno le seguenti attività:
 - 5.1 riunioni organizzative degli operatori con periodicità almeno mensile;
 - 5.2 supervisione, con periodicità almeno semestrale, realizzata da personale di comprovata esperienza.

Il sottoscritto, infine, si impegna a

- costituire cauzione definitiva come previsto dal capitolato
- prendere in carico gli utenti residenti nei Comuni dell'Ambito
- di fornire ai propri operatori tutti i mezzi, gli strumenti e gli ausili necessari per un'adeguata erogazione del servizio secondo quanto previsto dalla norme vigenti nonché per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
- a garantire, per quanto possibile, la continuità del rapporto operatore – utente
- a garantire la sostituzione, in un tempo comunque non superiore a dieci giorni, con altri aventi la medesima qualifica, degli operatori che cessino dal servizio
- a garantire l'erogazione del servizio, trattandosi di un servizio di pubblico interesse, anche in presenza di agitazioni sindacali, in applicazione delle norme sui servizi pubblici essenziali;
- di dotare uno strumento per la verifica della soddisfazione degli utenti da sottoporre agli stessi;

Allega alla presente, dichiarazione di accettazione clausole del protocollo di legalità.

Firma

DICHIARAZIONE ALLEGATA ALL'ISTANZA DI ISCRIZIONE ELENCO DI AMBITO PER SERVIZI DI ASSISTENZA

Il sottoscritto _____ (riportare e generalità complete, anagrafiche e codice fiscale, del soggetto che sottoscrive l'istanza di ammissione alla gara e le generalità dell'impresa partecipante, anagrafiche e fiscali).

DICHIARA

1) di essere a conoscenza delle seguenti clausole previste all'art. 8 del "protocollo di legalità sugli appalti pubblici" adottato dalla Prefettura di Napoli;

2) di impegnarsi ad osservare il contenuto delle seguenti: .

clausola 1

-- di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie contenute nel protocollo di legalità sugli appalti pubblici, --- consultabili anche sul sito www.utg.napoli.it -- sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

clausola 2

-- la sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alla Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti della compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzioni di personale e l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali e di cantiere)

clausola 3

-- la sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa;

clausola 4

la sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del dpr n 252/1998, ovvero la sussistenza di collegamenti formali e/o sostanziali o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa una penale del 10% del valore del contratto; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile

clausola 5

la sottoscritta impresa di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e del tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale

clausola 6

la sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto della stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore di imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici salva l'ipotesi di lavorazione altamente specialistiche

clausola 7

di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto nonché l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata ed uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto legge n 143/1991

clausola 8

la sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi ed i pagamenti di importo superiore a tremila euro, relativi a contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico, in caso di violazione di tale obbligo senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce detraendo automaticamente l'importo delle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile

Data _____

allegato 2 disciplinare accreditamento servizi assistenza domiciliari area anziani e disabili

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA**

(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

Il/i sottoscritto/i _____
nato a _____ il _____ CF _____
residente in _____ alla Via _____
legale rappresentante _____

della cooperativa _____
con sede in _____ alla Via _____
Cod _____
fiscale _____ **P.Iva** _____

DICHIARA

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di _____

con il numero Repertorio Economico Amministrativo _____

Denominazione: _____

Forma giuridica: _____

Sede: _____

Codice Fiscale: _____

Data di costituzione: _____

Tel. / E-mail / Pec _____

AMMINISTRATORI
Numero componenti in carica: _____

COLLEGIO SINDACALE

Numero sindaci effettivi:

Numero sindaci supplenti

PROCURATORI

Numero componenti in carica

OGGETTO SOCIALE:

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

cognome	none	Luogo – data di nascita	Qualifica

DIRETTORI TECNICI (SE PREVISTI)

cognome	none	Luogo – data di nascita	Qualifica

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE CESSATI

cognome	none	Luogo – data di nascita	Qualifica

**SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI / PROPRIETARI
CON L'INDICAZIONE DELLA PERCENTUALE DI CIASCUNO**

cognome	none	Luogo – data di nascita	Qualifica	Percentuale

N.B. Qualora la Società abbia un numero di Soci pari o inferiore a quattro e il socio di maggioranza sia una persona giuridica, deve essere allegata ANCHE la dichiarazione sostitutiva della CCIAA di detta società.

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

, il

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

ALLEGATO 3 disciplinare accreditamento servizi assistenza domiciliari area anziani e disabili

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, RESA AI SENSI DELL' ART. 47 DEL DPR N 44572000, PER I SERVIZI RESI

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
Codice fiscale _____, residente in _____
alla via _____, legale rappresentante della _____
-P. Iva _____ -- con sede legale in _____ alla Via _____
e sede operativa in _____ alla Via _____,
consapevole delle responsabilità penali comminate dall'art. 76 del DPR 28.12.2000 n 445 per i casi di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del dpr n 44572000

che la cooperativa _____ ha svolto il seguente servizio _____ appaltato dal Comune / Ambito di _____ con determina n _____ del _____ per il periodo dal _____ al _____;

che nel corso dell'appalto non sono state contestate irregolarità per inosservanza o mancata applicazione del ccnl di personale e/o altre irregolarità costituenti gravi illeciti professionali
(oppure)

che nel corso dell'appalto sono state contestate le seguenti irregolarità (riportare tutte le irregolarità contestate in quanto la relativa valutazione sarà compiuta dalla commissione di gara)

che nel corso dell'appalto non sono state applicate penalità _____ oppure

che con determina / delibera n _____ del _____ è stata applicata la seguente penalità _____ per la seguente violazione contrattuale _____

che nel corso dell'appalto non è intervenuta revoca o annullamento dello stesso oppure

che nel corso dell'appalto è intervenuta revoca o annullamento dello stesso appalto per il seguente motivo _____

firma

ALLEGATO 4 disciplinare accreditamento servizi assistenza domiciliari area anziani e disabili

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, RESA AI SENSI DELL' ART. 47 DEL DPR N 44572000, PER EVENTUALI PROVVEDIMENTI NOTIFICATI ALLE AMMINISTRAZIONI OVE SI E' SVOLTO IL SERVIZIO

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
Codice fiscale _____, residente in _____
alla via _____, legale rappresentante della _____
-P. Iva _____ -- con sede legale in _____ alla Via _____
e sede operativa in _____ alla Via _____,
consapevole delle responsabilità penali comminate dall'art. 76 del DPR 28.12.2000 n 445 per i casi di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del dpr n 44572000

(1) di non essere a conoscenza che presso le Amministrazioni presso cui l'impresa richiedente ha svolto il servizi in accreditamento siano stati notificati alcuno dei seguenti atti:

- decreto ingiuntivo, ancorchè non ancora definitivo, per crediti da lavoro maturati da dipendenti della cooperativa e dalla stessa non pagati nei termini previsti dal CCNL;
- decreti ingiuntivi, ingiunzioni fiscali o atti simili per crediti erariali o di Enti previdenziali non soddisfatti dall'operatore economico partecipante;
- pignoramenti presso terzi per crediti da lavoro o crediti erariali e degli enti previdenziali non soddisfatti dall'operatore economico partecipante

OPPURE

(1) che l'impresa richiedente **NON** ha mai svolto il servizio/i per cui chiede l'accREDITAMENTO presso altre Amministrazioni pubbliche

(1) depennare la parte che non ricorre

data _____

firma



AMBITO TERRITORIALE N 15 LEGGE 328/00

Comuni di Marano di Napoli e Quarto

Comune Capofila: Marano di Napoli

UFFICIO DI PIANO

CAPITOLATO D'APPALTO PER ACCREDITAMENTO OPERATORI ECONOMICI ABILITATI AI SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE E SPECIALISTICA

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 DESCRIZIONE DEI SERVIZI IN ACCREDITAMENTO E COSTO ORARIO DEGLI STESSI

L'Ambito territoriale provvede alla erogazione dei servizi socio assistenziali e socio sanitari mediante lo strumento dell'accREDITAMENTO di cui agli articoli. 11, comma 3, della legge n 328/2000 e ss.mm. e 55, comma 4, del d. lgs n 117/2017, ovverosia mediante la creazione di un albo, suddiviso per aree relative agli anziani e ai disabili, di soggetti ritenuti idonei ai quali i cittadini beneficiari, per libera scelta, richiedono il servizio medesimo

I servizi socio assistenziale e socio sanitari afferiscono alle seguenti aree:

Area anziani

- Assistenza domiciliare socio assistenziale (SAD)

- Assistenza domiciliare integrata (ADI)

Il costo orario del SAD è pari a 18,81 €; il costo orario del servizio ADI è pari a € 18,81 se prestato con O.S.A. e ad € 19,05 se prestato con OSS

Area disabilità

- assistenza socio assistenziale (SADH)

Assistenza domiciliare integrata (ADI disabili)

Il costo orario del SADH è pari a 18,81 € il costo orario del servizio ADI è pari a € 18,81 se prestato con osa e 19,75 se prestato con OSS

- Assistenza scolastica specialistica (A.S.S.)

Il costo orario del servizio è pari a 20,48 €

Sono erogati in accREDITAMENTO anche altri servizi aventi contenuto analogo a quelli previsti dal presente articolo – anche se diversamente denominati – qualunque sia la fonte di finanziamento (risorse del FUA; Fondi del P.N.R.R.; Fondo di coesione territoriale finanziati dal FSE; altre risorse di finanziamento di provenienza UE)

I costi orari riportati ai commi precedenti si intendono al netto dell'iva, al lordo della somma dovuta a titolo di compartecipazione di cui all'art. 2 e versata dal beneficiario direttamente al fornitore dei servizi e per i servizi finanziati dal PSZ con il FNPS, con fondi regionali per le non autosufficienze e/ o con la compartecipazione dei Comuni

In caso di servizi finanziati con risorse diverse da quelle previste al comma precedente (Fondi del P.N.R.R.; Fondo di coesione territoriale finanziati dal FSE; altre risorse di finanziamento di provenienza UE), le aliquote applicate saranno quelle previste dal progetto finanziato.

Art. 2 COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENTE AL COSTO DEL SERVIZIO

I servizi in accREDITAMENTO prevedono, se dovuta, il pagamento di una quota di compartecipazione dell'utente al costo del servizio.

La compartecipazione è pagata dall'utente direttamente al fornitore accREDITATO, con la periodicità tra essi concordata.

Per l'erogazione della prestazione in difetto del pagamento della quota di compartecipazione, se dovuta, è esclusa qualunque responsabilità solidale dell'Amministrazione committente per debiti contratti dall'utente e non soddisfatti nei confronti del fornitore ed è esclusa qualunque forma di rivalsa nei confronti dell'Ambito e/o dei Comuni di residenza dell'assistito.

Art. 3 SCELTA DEL FORNITORE

L'utente beneficiario è ammesso al servizio, ove in possesso dei requisiti richiestim con le modalità

previste dal regolamento di Ambito, ove esistente, o altra regolamentazione disposta dall'Ambito per il servizio richiesto.

Il servizio concesso è richiesto direttamente dall'utente che sceglie il fornitore dall'albo degli operatori economici accreditati; a tal fine l'operatore economico ha l'obbligo di creare un sito internet – dal quale rilevare gli indirizzi di contatto (telefono, email, pec) in cui sono riportate tutte le informazioni utili per consentire la scelta del soggetto ammesso al servizio

Ciascun operatore economico può fornire all'ufficio di piano schede informative della propria azienda al fine di consentire una scelta avveduta da parte dell'utente.

Nella scheda l'operatore economico accreditato potrà anche riportare eventuali ulteriori interventi, aggiuntivi a quelli richiesti dal presente capitolato e/o in aggiunta a quelli riportati nell'estratto del PAI /PEI per ciascuna tipologia di servizio, che l'operatore economico intenda fornire all'utente senza sovrapprezzo.

L'utente può concordare, con oneri esclusivamente a proprio carico e senza responsabilità di alcun tipo dell'Amministrazione committente e/o dei Comuni di residenza dell'assistito, con il fornitore prescelto ulteriori prestazioni sociali o socio assistenziali, sia internmini quantitativi (aumento delle ore) sia in termini di tipologia delle prestazioni e purchè compatibili con il catalogo dei servizi sociali, non previste dal PEI / PAI

E' facoltà dell'utente variare in qualunque momento e senza motivazione, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data in cui esercita tale facoltà, la scelta del fornitore mediante comunicazione scritta inviata all'ufficio di piano ed al fornitore che, ricevuta la comunicazione ha l'obbligo di restituire all'ufficio di piano il titolo ricevuto per l'attivazione del servizio.

In caso di cancellazione del fornitore dall'albo, l'ufficio di piano comunica all'utente ed al fornitore scelto la data di decorrenza della cessazione dei rapporti contrattuali con il fornitore medesimo; da tale data la prosecuzione di eventuali interventi erogati al beneficiario su richiesta dello stesso saranno a carico esclusivo dell'utente richiedente con esclusione di ogni responsabilità dell'Ambito territoriale.

Art. 4 TITOLO PER LA EROGAZIONE E PAGAMENTO DEL SERVIZIO

Il titolo, definito anche voucher, che consente all'utente di fruire del servizio in accreditamento, è l'estratto del PAI /PEI (piano assistenziale / educativo individuale)

L'estratto, redatto in tre – o quattro in caso di oneri dell'ASL - copie per l'area anziani e quattro copie per l'area disabili, è sottoscritto dall'assistente sociale del Comune di residenza dell'assistito, dal coordinatore dell'ufficio di piano e da un rappresentante dall'ASL ove l'intervento determini oneri a carico di quest'ultima – e contiene i seguenti dati

- Dati anagrafici e fiscali del beneficiario
- Tipo di servizio attivato
- gli interventi da effettuare a beneficio dell'utente
- le ore settimanali e mensili da erogare e i gg della prestazione
- l'importo orario della compartecipazione dovuta dall'utente direttamente al fornitore
- l- l'aliquota oraria, al netto della compartecipazione, pagata dall'Ambito
- la quota pagata dall'ASL
- Il periodo complessivo di durata del servizio

Per fruire del servizio l'utente consegna al fornitore, inviando contestuale comunicazione all'Ambito della scelta effettuata, due copie dell'estratto una delle quali è restituita, entro due giorni, all'Ambito corredata dalla documentazione di cui all'art. 7 e dall'attestazione della presa in carico dell'utente; in caso di mancata allegazione della documentazione richiesta all'art. 7 o di superamento – per effetto delle scelte già intervenute – del limite annuale previsto all'art. 13 del presente capitolato l'Ambito comunica all'utente l'inefficacia della scelta con la conseguente necessità di scegliere altro fornitore del servizio .

La scelta produce effetti – tra l'Ambito territoriale e il fornitore – dalla data di ricezione, da parte dell'Ambito, della copia del titolo di cui al comma 1 con allegata la documentazione prevista all'art. 7 del presente capitolato

Laddove dagli atti dell'ufficio di piano risulti che un fornitore presenti titoli che eccedano il trenta per cento del numero medio degli utenti assegnati ad altri operatori iscritti in albo il perfezionamento della scelta dell'utente è subordinata alla indicazione, da parte dell'utente, dei motivi che lo hanno indotto a tale scelta.

Art. 5 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO

Il soggetto accreditato, con la sottoscrizione del patto di accreditamento assume nei confronti:

3) degli utenti presi in carico: l'obbligo di prestare il servizio in conformità a quanto previsto dall'estratto del PAI / PEI, salvo giustificati motivi da comunicare all'ufficio di piano;

4) dell'Ambito 15 e dei Comuni di residenza degli utenti: le obbligazioni previste dal presente capitolato e quelle previste all'art. ____ del contratto di accreditamento e l'obbligo di manlevare gli stessi da ogni e qualsiasi responsabilità conseguenti ad eventi pregiudizievoli e dannosi causati agli utenti ed a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio e per l'esecuzione del servizio;

Art.6 qualificazione del personale da impegnare nel servizio

I servizi delle aree anziani e disabili saranno prestati con il seguente personale:

SAD anziani: operatori socio assistenziali (Osa)

SAD disabili; operatori socio assistenziali (OSA) o operatori socio sanitari (OSS)

ADI: anziani e disabili: operatori socio sanitari (OSS)

ASS disabili: educatori professionali in possesso di uno dei titoli (laurea triennale o specialistica) previsti all'art. 1, comma 595, della legge n 205/2017 o che abbiano acquisito la qualifica di educatore ai sensi dei commi 597, 598 e 599 del medesimo art 1 della legge n 205/2017 fatta salva la possibilità per l'Ente di chiedere diverse ed ulteriori figure professionali con il conseguente obbligo dell'accreditato di provvedere

Il personale del servizio ASS dovrà essere in ragione di uno per ciascun minore disabile-

Non possono essere assegnati al servizio ASS educatori che abbiano riportato condanne penali per uno dei reati previsti agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del codice penale ovvero che abbiano subito sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (d. lgs n 30 del 2014)

Art. 7 disposizioni sul personale da adibire al servizio e documentazione da trasmettere a seguito della scelta dell'utente

1. L'aggiudicatario deve inviare all'ufficio di piano, entro due giorni dalla presa in carico dell'utente, il nominativo del dipendente assegnato (riportando le generalità, codice fiscale e la residenza anagrafica) allegando:

a) dichiarazione sostitutiva, resa dal dipendente assegnato all'utente, per le iscrizioni riportate nel casellario giudiziale; la sottoscrizione del dipendente è autenticata dal legale rappresentante della cooperativa

b) copia del titolo di qualificazione professionale;

c) certificato di idoneità sanitaria rilasciata dall'ASL dal quale si rilevi l'assenza di patologie infettive (epatite A-B-C-; HIV)

d) copia del contratto di lavoro stipulato.

e) modello unilav

2. E' vietato – a pena di cancellazione dall'albo e di incameramento dell'intera cauzione versata e fatto salvo l'applicazione della penale prevista all'art. 21– adibire al servizio:

a) soggetti che abbiano riportato condanne penali per reati (delitti e contravvenzioni) contro il patrimonio e/o contro la persona con eccezione, per i reati contro la persona, delle condanne pronunciate a titolo di colpa;

b) soggetti che abbiano riportato condanne per detenzione e/o spaccio di sostanze stupefacenti;

c) soggetti che abbiano riportato condanna definitiva ad una pena superiore a due anni di reclusione;

d) soggetti a carico dei quali sia stata applicata una misura di prevenzione e/o sicurezza di cui alla legge n. 575/1965;

e) soggetti affetti da malattie infettive quali epatite A-B-C- e HIV;

f) salvo documentati casi eccezionali consentiti espressamente dal coordinatore UDP: il coniuge, i figli, parenti ed affini entro il secondo grado, dell'utente al quale è concesso il servizio.

3. Per eventuali altri reati non rientranti nelle ipotesi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 del comma precedente l'Amministrazione si riserva la possibilità di esprimere il proprio gradimento chiedendo la sostituzione di personale ritenuto non opportuno.

4. L'Amministrazione si riserva la possibilità di controllare, anche nel corso del contratto, il permanere delle condizioni morali soggettive e l'assenza di precedenti penali degli operatori anche mediante

eventuale richiesta, di propria iniziativa, di certificato del casellario giudiziale.

5. E' ESCLUSA la possibilità per l'aggiudicatario:

- a) di reperire il proprio personale mediante ricorso ai soggetti che esercitano la somministrazione di cui all'art. 20 del d. lgs n. 276/03;
- b) di stipulare, con il proprio personale addetto al servizio, contratti di prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui agli artt. 70 e ss. del d. lgs 10 settembre 2003 n 276;
- c) il ricorso a personale volontario.

6. L'accertata inosservanza del comma precedente determina ipso iure la risoluzione del contratto di accreditamento e la cancellazione dall'albo

Articolo 8 coordinamento

1. L'operatore economico iscritto nell'albo degli accreditati ha l'obbligo di nominare – per l'area presso la quale risulta accreditato – un coordinatore aventi titolo di studio ed esperienza previsti dal catalogo regionale per i servizi afferenti l'area cui l'operatore si è accreditato.

Il coordinatore, dovrà assicurare la propria presenza presso la sede dell'ufficio di piano ove richiesto dal coordinatore, per seguenti compiti:

- ricevere le disposizioni impartite dal Comune;
- curare la redazione di relazioni di aggiornamento sulla conduzione del servizio con cadenza almeno trimestrale suggerendo, con funzione collaborativa, eventuali interventi correttivi ove siano individuate disfunzioni non dovute al soggetto affidatario;
- provvedere al controllo dell'effettiva esecuzione degli adempimenti mediante la registrazione delle presenze degli operatori su appositi fogli o registri mensili che saranno consegnati all'aggiudicatario e da questi asseverati ed allegati alla fatturazione mensile di cui all'articolo 14 del presente capitolato;

2. Il nominativo del coordinatore è comunicato all'ufficio di piano

ART. 9 sostituzione del personale cessato dal servizio

Nel caso di cessazione dal servizio dei propri operatori per qualunque causa la cooperativa / società accreditata informa, con un preavviso di almeno due giorni, l'utente e concorda con lo stesso l'assegnazione di altro operatore

In caso di rifiuto, da parte dell'utente, delle soluzioni proposte la cooperativa e l'utente sottoscrivono apposito verbale nel quale sono riportate le posizioni delle parti e la volontà dell'utente medesimo di richiedere il servizio ad altro operatore accreditato con l'Ambito; il verbale è trasmesso all'ufficio di piano

L'impresa accreditata si obbliga a garantire, ove possibile, la continuità dell'intervento mediante l'impiego, secondo le reali possibilità organizzative, del medesimo personale; il ricorso alla rotazione degli operatori deve limitarsi alle sostituzioni indispensabili (per ferie, per cessazione dal servizio ...).

In caso di inadeguatezza valutata a insindacabile giudizio dall'ufficio di piano, anche su segnalazione dell'utente, l'impresa accreditata, è tenuta a provvedere alla sostituzione del personale entro due giorni lavorativi

Salva la possibilità dell'utente di richiedere il servizio ad altro fornitore l'omessa prestazione – senza giustificato motivo – del servizio all'utente per un periodo superiore a cinque giorni - da parte dell'operatore per cause imputabili al proprio personale determina l'applicazione di una penale di € 2.000 (duemila/00 euro)

Articolo 10 obblighi dell'aggiudicatario in materia di personale e interventi sostitutivi in caso di inadempimento

L'operatore economico accreditato assume i seguenti obblighi in materia di personale

a) di stipulare con il personale addetto al servizio un contratto di lavoro privato subordinato a tempo determinato (o indeterminato); è escluso il ricorso a prestazioni occasionali, alla somministrazione e personale volontario;

b) applicare al personale impegnato nel servizio un trattamento economico non inferiore a quello previsto per i livelli C1 (per l'OSA), c2 (per l'OSS) D2 (EDUCATORE) dal CCNL del personale delle cooperative del settore socio-sanitario educativo per il triennio 2017/2019 sottoscritto il 28 marzo 2019 e validato definitivamente in data 19 maggio 2019 salva l'applicazione di contratto

successivamente intervenuto ;

c) provvedere al pagamento del trattamento economico al personale **con cadenza mensile regolare e, comunque non oltre 30 giorni successivi al termine del mese lavorato** ; per verificare il rispetto di tale clausola l'operatore accreditato invia entro il giorno 5 di ciascun bimestre copia della busta paga consegnata al dipendente corredata da copia dei titoli di pagamento (assegno, bonifico)

d) provvedere al pagamento del trattamento economico a mezzo bonifico bancario su conto o carta prepagata intestata al dipendente;

2. L'accertata inosservanza della lettera a), c) e d) del 1^o comma determina la cancellazione dall'albo dei soggetti accreditati e una penale di € 4.000/00; altresì l'accertata inosservanza della lettera c) del 1^o comma determina l'intervento sostitutivo del committente ai sensi dell'art. 30 del d. lgs n 50/2016;

3. Laddove, nel corso di durata del patto di accreditamento, norme aventi efficacia di legge relative alla prevenzione del contagio da covid 19 o altra forma epidemiologica impongano l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale nei luoghi chiusi, l'affidatario ha l'obbligo di fornire al personale impegnato – per ciascuna giornata – una mascherina FFP2 conforme alle norme EN149/2001 +A1/2009 con impressa la marchiata CE

4. L'accertata inosservanza del 3^o comma, determina una penale di € 300 per ciascuna violazione sino ad un massimo di tre; una quarta violazione determina la cancellazione dall'albo

5. L'Ambito territoriale può in qualunque momento nel corso della durata dell'iscrizione in albo e di validità della convenzione verificare gli obblighi di cui al comma 1

Art. 11 importo massimo erogabile per i servizi in accreditamento

L'importo massimo erogabile dall'Ambito territoriale a ciascun operatore economico per tutti i servizi erogati in accreditamento – qualunque sia la fonte di finanziamento (FUA, fondi sociali europei assegnati da qualsivoglia Autorità di gestione, PNRR, altre fonti di finanziamento) non può eccedere l'importo annuale di € 100.000 (centomila €);

In caso di mancato raggiungimento nel corso dell'anno dell'importo di € 100.000 € nell'ipotesi di cui all'ultimo comma del seguente articolo, l'importo non utilizzato non può essere cumulato all'importo dell'anno successivo

Tale importo sarà riportato nel contratto di accreditamento che sarà sottoscritto

Art. 12 durata dell'albo e dell'accreditamento

1. Salvo quanto previsto al comma 4, l'albo dei soggetti accreditati ha validità di cinque anni dalla data della determina di costituzione; salvo quanto previsto al comma successivo l'iscrizione dell'operatore economico nell'albo ha validità sino alla scadenza dell'albo

2. Con periodicità annuale, previa dichiarazione sostitutiva da rendere entro il 30 novembre di ciascun anno, di permanenza dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del d. lgs n 36/2023 - e della produzione di referenze bancarie sulla affidabilità economica richieste dal bando pubblicato per la costituzione dell'albo, l'Ambito verifica il permanere di tali requisiti di ordine generale e di carattere economico e, in caso di accertata carenza degli stessi, dispone la cancellazione dell'operatore economico accreditato dall'albo con decorrenza dal mese di gennaio dell'anno successivo alla verifica effettuata.

3. In qualunque tempo e, comunque, entro il 31 ottobre di ciascun anno i soggetti non iscritti nell'albo possono chiedere l'iscrizione nell'albo medesimo se in possesso dei requisiti richiesti dal bando pubblicato per la costituzione dell'albo; l'iscrizione ha effetto dal mese di gennaio dell'anno successivo alla presentazione dell'istanza, ove ammessa.

4. L'Ambito territoriale si riserva la facoltà, decorsi trentasei mesi dalla approvazione dell'albo degli accreditati, di conferire – previa procedura ad evidenza pubblica regolata del d. lgsn 36/2023 ad un unico operatore economico i servizi di cui al presente capitolato.

ART. 13 sottoscrizione del patto di accreditamento

A seguito dell'iscrizione nell'albo l'operatore economico sottoscriverà il patto di accreditamento, di durata triennale dalla data di sottoscrizione, previa costituzione di cauzione definitiva per un importo forfettario di €30.000 (trentamila €) che assolverà anche alla garanzia di manleva prevista all'art. 15 del presente capitolato.

Salvo quanto previsto al comma successivo, la cauzione potrà essere prestata con le modalità previste all'art. 103 del d. lgs n 50/2/2016, e dovrà avere durata per l'intera durata del patto di accreditamento
E' esclusa la costituzione di garanzia mediante polizze rilasciate da intermediari finanziari diversi da

istituti di credito bancari; in caso di polizze emesse da compagnie di assicurazione il nominativo del garante deve essere comunicato **preventivamente all'Amministrazione e dalla stessa approvato per iscritto.**

In caso di polizze assicurative stipulate per un periodo inferiore all'intera durata del patto di accreditamento o per il caso in cui il pagamento del premio non copra l'intera durata del patto di accreditamento in quanto versato per un solo anno, il patto di accreditamento si intenderà automaticamente risolto a dal giorno successivo alla scadenza del premio pagato per la polizza fideiussoria ove l'operatore economico accreditato non depositi presso l'ufficio di piano – non oltre tre giorni prima della scadenza del premio medesimo – la quietanza rilasciata dalla compagnia assicurativa attestante il pagamento del premio per l'anno successivo.

La risoluzione del patto di accreditamento per omesso pagamento del premio della fideiussione prestata a garanzia degli obblighi contrattuali non determina la cancellazione dall'albo ma richiede la sottoscrizione di una ulteriore convenzione per la prosecuzione del servizio

La cauzione sarà svincolata, previa richiesta scritta dell'operatore economico, ventiquattro mesi dopo la scadenza del patto di accreditamento a condizione che non vi siano procedimenti per violazioni del patto e che non sia stato notificato al Comune alcun ricorso – da parte di lavoratori dipendenti dell'operatore economico accreditato – per inadempienze retributive del datore di lavoro.

In alternativa al termine di cui al comma precedente, la cauzione potrà essere svincolata decorsi sei mesi dalla scadenza dal contratto a condizione che non vi siano procedimenti per violazioni del contratto medesimo e che sia prodotta una dichiarazione, con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art. 21 del dpr n 445/2000, resa da ciascun dipendente impegnato nel servizio il cui nominativo sia stato comunicato all'Ambito, attestante che il datore di lavoro ha soddisfatto nei propri confronti tutti gli obblighi retributivi e di non avere, per il servizio prestato agli utenti dell'Ambito n. 15, nulla a pretendere e con liberatoria dell'Ente comunale da responsabilità solidali di cui all'art. 29 del d. lgs n 276/2003.

ART. 14 Determinazione del corrispettivo e modalità di pagamento

1. Per il servizio prestato all'utente, all'operatore economico accreditato è erogato il compenso orario da intendersi escluso IVA ed **al lordo della quota di compartecipazione corrisposta dall'utente beneficiario al fornitore del servizio, previsto all'art. 1 di questo capitolato.**
2. Il corrispettivo sarà liquidato e pagato, a condizione dell'acquisizione di DURC con esito regolare, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della fattura elettronica e dalla ricezione dei documenti in formato cartaceo previsti al comma 3;
3. Contestualmente alla fattura elettronica o successivamente alla stessa, che dovrà indicare per ciascun utente l'aliquota dovuta dall'Ambito al netto della compartecipazione corrisposta dall'utente, dovranno essere consegnati, redatti su modelli forniti dall'Ambito.
 - a) foglio di servizio individuale compilato per ciascun operatore con indicazione del nominativo dell'utente e della data e durata della prestazione; tale foglio dovrà essere sottoscritto dal dipendente che effettua la prestazione e dall'utente che dovrà riportare, in calce al foglio, le proprie annotazione sulla qualità del servizio ricevuto (soddisfacente o insoddisfacente)
 - b) prospetto riepilogativo mensile nel quale riportare per ciascun utente le ore effettuate nel corso del mese: tale prospetto dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico
 - c) ove il servizio sia prestato presso le sedi scolastiche il foglio di presenza di cui sub a sarà vistato dal dirigente scolastico circa l'effettiva esecuzione del servizio
 - d) copia del bonifico intestato al dipendete concernente il pagamento della retribuzione del secondo mese antecedente la fattura; l'omesso invio di copia del bonifico costituisce prova della inosservanza della clausla di cui all'art 10, 1^ comma, lettera c del presente capitolato
4. In caso di DURC con esito irregolare l'Amministrazione provvede al pagamento applicando l'intervento sostitutivo previsto all'art. 30, comma 5. del d. lgs n 50/2016 e ss.mm.
5. IL pagamento del corrispettivo sarà effettuato su conto avente i requisiti di cui all'art. 3 della legge n 136/2010 e ss.mm. i cui estremi saranno riportati nel contratto di accreditamento.
6. L'Ambito provvede all'intervento sostitutivo nel caso previsto all'art. 30, comma 6. del d. lgs nm 50/2016 e ss.mm.

art. 15 CLAUSOLA DI MANLEVA

L'operatore iscritto in albo, con il patto di accreditamento, si impegna e si obbliga a manlevare il

Comune di Marano di Napoli da ogni e qualsiasi responsabilità, in qualunque tempo dovesse essere rilevata, anche successivamente alla scadenza del patto, per eventuali danni a cose o persone, cagionate a terzi durante l'esecuzione del servizio e si obbliga, con la sottoscrizione del patto di accreditamento, a tenere indenne l'Amministrazione da eventuali richieste di risarcimento, indennizzo o rimborso avanzate a qualsiasi titolo nei suoi confronti e connessi con lo svolgimento del servizio affidato.

La clausola di manleva di cui al comma precedente si applica altresì in tutti i contenziosi di lavoro instaurati tra l'affidatario ed il proprio personale impegnato nel servizio ed aventi ad oggetto l'inadempimento di esso affidatario di norme previste dai CCNL relativamente al trattamento economico dei dipendenti, contenziosi dai quali potrebbe derivare una responsabilità solidale del committente pubblico ai sensi dell'art. 1676 del Cod. civile o dell'art. 29, comma 2, del d. lgs n 276/2003 nella eventualità che tale ultima norma sia ritenuta applicabile dal Giudice del lavoro.

La garanzia costituita per il patto di accreditamento assolve anche alla funzione di garanzia della clausola di manleva.

ART. 16 OBBLIGHI ASSICURATIVI

Sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario i risarcimenti degli eventuali danni a terzi connessi all'esercizio del servizio, così come ogni responsabilità civile.

A garanzia di solvibilità per le responsabilità civili l'aggiudicatario dovrà depositare presso l'ufficio di piano polizza assicurativa contro i rischi R.C.T. e R.C.O. con i massimali previsti nel patto di accreditamento

Eventuali scoperti o franchigie previste dalla polizza non sono opponibili all'Amministrazione e restano a totale carico dell'operatore accreditato

ART. 17 penali per inadempimento e procedura per l'applicazione

1 Nel caso di mancato rispetto di quanto indicato nel presente capitolato o nel patto di accreditamento, il Comune applicherà una penale variabile in relazione alle violazioni accertate

2. Comportano una penale tra € 250,00 ed € 500,00 le seguenti violazioni:

- a) l'arbitraria decisione di introdurre variazione di orario e/o di modalità operative effettuate senza darne comunicazione e senza preventiva autorizzazione del servizio sociale referente;
- b) sospensione del servizio per giustificato motivo effettuata senza preavviso al servizio sociale referente ed all'ufficio in ordine alle cause della sospensione
- c) omessa sostituzione del personale assente per malattia
- d) l'adozione di comportamenti volti ad influenzare e/o condizionare la libera scelta dell'utente in merito all'individuazione del soggetto erogatore tra tutti quelli accreditati
- e) il mancato rispetto degli obblighi riportati nel presente capitolato fatto salva le ipotesi in cui è prevista la risoluzione della convenzione

3. Per la prima violazione di ciascuna delle ipotesi di cui al comma precedente la penale è sempre pari a € 250,00

4. Comportano l'applicazione di una penale di € 1000,00 e la risoluzione del rapporto con cancellazione dall'albo di Ambito e conseguente decadenza dell'accreditamento le seguenti ipotesi:

- a) gravi, e reiterate per almeno due volte, violazioni degli obblighi contrattuali
- b) impiego di personale non in possesso della qualifica richiesta, non contrattualizzato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale
- c) sospensione del servizio senza giustificato motivo e senza attivazione di misure idonee ad impedire la sospensione stessa
- d) l'interruzione definitiva del servizio senza giusta causa
- e) la cessione a terzi del patto di accreditamento
- f) il permanere di criticità segnalate formalmente dall'utente del servizio
- g) un numero di contestazione superiori a tre
- h) l'esecuzione del servizio mediante ricorso a contratti di cooperazione con altre imprese non previamente comunicato all'Ambito territoriale

5. Comportano la risoluzione del rapporto con cancellazione dall'albo di Ambito e conseguente decadenza dell'accreditamento le seguenti:

- a) perdita dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco
- b) revoca dei titoli abilitativi all'esercizio del servizio

6 Il Comune comunicherà per iscritto, mediante nota inviata a mezzo pec, l'inadempienza riscontrata ed assegnerà un termine non superiore a cinque giorni per la risoluzione dell'inadempienza riscontrata ove la stessa, a giudizio dell'Amministrazione, può essere eliminata e non richieda necessariamente l'applicazione della penale; l'affidatario dovrà contestare per iscritto l'inadempimento o comunicare il termine, comunque non superiore a cinque giorni, per l'adempimento

7 Entro sette giorni dal ricevimento delle deduzioni dell'affidatario il Comune applica la penale ove la stessa consegua ipso iure alla violazione o nel caso in cui l'inadempienza contestata non sia stata eliminata; la penale sarà comunque applicata anche nel caso in cui le giustificazioni non siano ritenute sufficienti.

8 La penale applicata sarà riscossa mediante parziale escussione della cauzione definitiva o in caso di insufficienza della stessa, sarà ritenuta dal Comune in compensazione del credito vantato dall'aggiudicatario per il servizio prestato e già fatturato.

9 L'applicazione di penali, di qualunque tipo o importo, per un numero superiore a tre determina la risoluzione del patto di accreditamento salvo il risarcimento di eventuali danni

10. Ove diverse dalle penali riportate nel presente articolo, per le ipotesi di violazione di altre clausole del capitolato si applicano le penali ivi previste

ART. 18 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

1 E' nulla la cessione a terzi della patto di accreditamento

2. Ove non intervenga, previa comunicazione del cedente, entro dieci giorni dalla comunicazione l'autorizzazione per iscritto del debitore ceduto, le parti convengono la nullità della cessione del credito, ivi compresa il ricorso alla cartolarizzazione di cui all'art. 58 del d. lgs n 385/1993 conseguente alla presente convenzione

3. In caso di autorizzazione alla cessione del credito restano comunque opponibili al cessionario tutte le eccezioni contrattuali opponibili al cedente.

4. Non sono consentiti a pena di risoluzione del contratto e incameramento della cauzione contratti discontinuativi di cooperazione di cui all'art. 105 del d. lgs n 50/2016 e ss.mm. collaborazione per la esecuzione del patto di accreditamento.

5. Non è consentito a pena di risoluzione del contratto e di incameramento della cauzione subappalto del servizio a terzi

ART. 19 RISOLUZIONE DEL PATTO DI ACCREDITAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ. e salvo quanto previsto in altre clausole del presente che prevedono la risoluzione del patto di accreditamento, costituiscono risoluzione espressa del patto medesimo i seguenti casi:

a) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione, nei confronti dell'impresa / cooperativa accreditata di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per uno dei reati di cui all'art. 89 del d. lgs n 50/2016 e ss.mm.

b) sospensione o mancata effettuazione per almeno tre giorni del servizio affidato;

c) inosservanza delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge n 13/2010;

d) violazione delle norme di legge e delle clausole del CCNL in materia di tutela del personale e omesso pagamento, nei termini previsti all'art. 9, 1^ co.,a, lettera c) del presente capitolato, del trattamento economico maturato dallo stesso personale

e) servizio effettuato con personale per i quali non siano fornite le notizie di cui all'art 7

f) sostituzioni relative a personale in servizio con altro personale non in possesso della qualifica espressamente richiesta;

g) acquisizione di DURC con esito non regolare per tre volte nel corso della durata del patto di accreditamento;

h) mancata attivazione del servizio, senza giustificato motivo, su richiesta dell'utente.

i) l'affidamento -di tutto, o parte, del servizio – a terzi mediante contratto di subappalto;

l) l'affidamento di tutto, o parte, del servizio mediante contratti discontinuativi di cooperazione di cui all'art. 105 del d. lgs n 50/2016 e ss.mm.

2. La risoluzione del patto di accreditamento di cui alla presente norma comporta di diritto la cancellazione dall'albo di Ambito e l'escussione dell'intera cauzione definitiva.

Art. 19 recesso

Il soggetto accreditato può recedere senza penali dal patto di accreditamento previo giustificato e documentato motivo che sarà valutato e, se ritenuto fondato, autorizzato dall'Ambito territoriale. In caso di motivazione non autorizzata il soggetto accreditato può recedere unilateralmente previo pagamento di una penale di € 3.000 €; detta penale sarà trattenuta dalla cauzione prestata o, in caso di insufficienza della stessa, trattenuta dagli importi dovuti e fatturati.

Art. 20 RISPETTO D.Lgs. 196/2003 E RISERVATEZZA

L'impresa è tenuta all'osservanza della D.lg. n. 196/2003 indicando il responsabile in materia di riservatezza dati personali (privacy), al quale l'Ente, in quanto titolare dei dati, fornirà le istruzioni secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

L'impresa accreditata assume l'obbligo di agire in modo che il personale incaricato di effettuare le prestazioni nei confronti dei soggetti beneficiari di voucher mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non le divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.

L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio o che siano già in possesso del soggetto accreditato, nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il soggetto accreditato sviluppa o realizza in esecuzione alle prestazioni contrattuali.

L'Ente accreditante, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'appaltatore nello svolgimento del rapporto contrattuale.

ARTICOLO 21 cauzione definitiva e garanzie

Successivamente all'iscrizione nell'albo e prima della sottoscrizione del contratto di accreditamento, la cooperativa accreditata dovrà prestare cauzione definitiva per € 30.000 pari al 10% del valore complessivo del patto di accreditamento;

La garanzia di cui a ai commi precedenti potrà essere prestata:

- mediante versamento in contanti del relativo importo presso la tesoreria comunale;
- mediante fideiussione bancaria;
- mediante polizza fideiussoria assicurativa emessa, **fatto salvo quanto previsto al n 2 del comma precedente per le cooperative che non hanno il credito bancario richiesto dal bando**, da una compagnia autorizzata per il ramo cauzione.

La fideiussione di cui alle lettere B e C del comma precedente dovrà essere escutibile a semplice richiesta del Comune e dovrà contenere l'**esplicito impegno del fideiussore** (azienda creditizia o istituto assicurativo) a versare all'Amministrazione la somma garantita in caso di incameramento della cauzione; **dovrà, altresì, riportare la dichiarazione con la quale il fideiussore rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.**

In caso di polizze fideiussorie assicurative, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento comunale sui contratti, la firma dell'agente e del contraente dovranno essere autenticate con le modalità previste dall'art. 38, 3^o comma, del dpr 445/00 ovvero, in alternativa, ai sensi dell'art. 21, 2^o comma, del medesimo dpr 445/00

Le fideiussioni avranno durata sino allo svincolo che avverrà, su richiesta dell'aggiudicatario, decorsi sei mesi dalla scadenza del contratto ove non siano state riscontrate irregolarità; in caso di applicazione di penali con procedimento non definito o di contenziosi giurisdizionali lo svincolo avverrà successivamente alla definizione del procedimento giurisdizionale;

ART. 22 COMPETENZA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Per le controversie concernenti il appalto è competente il Giudice determinato per legge.

PARTE SECONDA

disposizioni concernenti i singoli servizi

art 23 SAD – oggetto e prestazioni del servizio

Il servizio di Assistenza Domiciliare comprende l'organizzazione e la realizzazione di interventi socio-assistenziali svolti al domicilio dell'utente e nel suo ambiente di vita.,

Il servizio SAD è rivolto sia a persone parzialmente autosufficienti, sole o prive di adeguata assistenza, sia a persone non autosufficienti, se conviventi con soggetti in grado di garantire continuità nella cura e

nell'assistenza.

Salvo quanto previsto dal catalogo regionale per il servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale, costituiscono prestazioni obbligatorie del servizio i seguenti interventi, inserite in programmi di intervento individualizzati concordati con l'assistente sociale del Comune di residenza:

A. Prestazioni di cura delle persona

1. **Alzata complessa:** alzata che per la natura delle patologie e dei problemi della persona non autosufficiente richiede l'intervento di due operatori o di un operatore con l'ausilio del sollevatore già presente a domicilio dell'utente.
2. **Alzata semplice:** alzata che può essere eseguita da un operatore su persona parzialmente collaborante.
3. **Igiene a letto:** igiene eseguita mediante spugnature e con mobilitazione di persone che non possono essere alzate.
4. **Igiene in bagno:** igiene completa eseguita su soggetti non autosufficienti che possono essere alzati e accompagnati in bagno. Questa prestazione può essere abbinata all'alzata semplice o complessa.
5. **Bagno:** intervento di igiene completa eseguito in vasca o in doccia con persone non autosufficienti parzialmente collaboranti o persone parzialmente autosufficienti.
6. **Igiene capelli:** igiene eseguita a letto o in bagno con cadenza periodica.
7. **Vestizione:** intervento di vestizione della persona o di cambio degli indumenti nel caso di persone allettate.
8. **Rimessa a letto complessa:** rimessa a letto che per la natura delle patologie e dei problemi della persona non autosufficiente richiede l'intervento di due operatori o di un operatore con l'ausilio del sollevatore già presente a domicilio dell'utente.
9. **Rimessa a letto semplice:** rimessa a letto che può essere eseguita da un operatore su persona parzialmente collaborante.
10. **Mobilitazione a letto:** prestazione utile alla prevenzione della formazione delle piaghe da decubito. Intervento di un operatore con tecniche adeguate per i cambi di postura nel letto.
11. **Cambio biancheria da letto per persone allettate:** intervento eseguito da operatore qualificato con appropriate tecniche di mobilitazione.
12. **Aiuto nell'alimentazione:** prestazione di operatore qualificato che provvede ad aiutare la persona non autosufficiente nell'alimentazione (ad es., apertura confezioni di pasti consegnati, taglio della carne ecc.).

B. Prestazioni di cura dell'ambiente di vita

1. **Igiene ambientale:** intervento generale di pulizia della casa mediante operatore semplice per un tempo medio di 1 ora. A titolo esemplificativo: spazzamento e lavaggio pavimenti, spolverature, pulizia bagno, lavaggio vetri, etc.
2. **Cambio biancheria da letto:** prestazione eseguita da operatore semplice per persone non in grado di provvedere al cambio.
3. **Lavaggio della biancheria:** prestazione eseguita da operatore semplice per il lavaggio della biancheria con lavatrice e detersivi forniti dall'utente.
4. **Stiratura biancheria:** prestazione eseguita da operatore semplice per la stiratura della biancheria mediante ferro da stiro fornito dall'utente.

C. Prestazioni di sostegno alla relazione

1. interventi di **accompagnamento** per spesa e commissioni
2. interventi di **socializzazione**

Le prestazioni saranno erogate come previsto dal PAI

4. Le attività sopra descritte dovranno essere svolte nell'ambito di un rapporto individualizzato, che consenta l'instaurarsi di una significativa relazione professionale. L'operatore inoltre tenderà a stimolare l'autonomia della persona e la collaborazione delle figure parentali, amicali, di vicinato, evitando quanto più possibile di consentire atteggiamenti di passività, dipendenza e disinteresse.

5 Il soggetto accreditato dovrà inoltre:

- a) provvedere tempestivamente (e comunque non oltre le 24 ore dal fatto impeditivo) alla sostituzione del proprio personale impedito all'effettuazione delle prestazioni (es. per malattia, infortunio o altro salvo quanto previsto all'art. 9 per i casi di cessazione dal servizio);
- b) dotare il personale di materiale igienico sanitario (guanti monouso, mascherine ecc.) al fine di

garantire agli operatori una adeguata tutela igienico-sanitaria;

c) garantire la partecipazione degli operatori agli incontri periodici di verifica, della durata indicativa di circa 2 ore ciascuno ogni trimestre, programmati dall'Ufficio di Piano e dall'Assistente Sociale del Comune. Le ore destinate a tale attività sono a totale carico del soggetto accreditato;

6 Il servizio dovrà svolgersi con organizzazione e gestione autonoma del soggetto accreditato e con assunzione diretta di responsabilità riguardo alla sua corretta esecuzione, sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato (anche se soci di cooperative).

ART. 24 ORARIO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1 Il servizio deve essere garantito per tutta la durata dell'accreditamento, senza soluzione di continuità, e sarà articolato nella fascia oraria dalle ore 7.30 alle ore 20.00 per 6 giorni la settimana da lunedì a sabato, escluse festività infrasettimanali, secondo la programmazione definita nel dettaglio dal piano individuale di assistenza.

2 Per situazioni di particolare emergenza potrà essere richiesta l'estensione del servizio anche ad altre fasce orarie, alla domenica e alle festività infrasettimanali.

3 L'orario di servizio ha inizio dal momento in cui l'operatore si presenta al domicilio dell'utente.

4 È a carico dell'impresa accreditata ogni onere per il raggiungimento delle sedi indicate per l'effettuazione dell'intervento

art. 25 servizio ADI disabili e anziani – definizione

Il servizio assistenza domiciliare integrata con i servizi sanitari per anziani e disabili consiste in interventi da fornire ai cittadini al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita, evitando l'istituzionalizzazione e l'ospedalizzazione consentendo loro una soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso di prestazioni socio assistenziali e sanitarie.

Caratteristica del servizio è l'unitarietà dell'intervento che assicura prestazioni socio assistenziali e sanitarie (cure mediche e specialistiche, infermieristiche e riabilitative) in forma integrata

In aggiunta a quanto previsto dal comma precedente il servizio ADI ha altresì la finalità di favorire le dimissioni protette dopo periodi di ospedalizzazioni e accompagnamento nel percorso di recupero delle normali attività psico fisiche favorire il collegamento con i servizi sanitari

art. 26 prestazioni del servizio ADI disabili o anziani

Salvo quanto specificamente previsto dal catalogo regionale per il servizio di assistenza domiciliare integrata con i servizi sanitari, costituiscono prestazioni del servizio ADI

- attività di informazione su diritti, pratiche e servizi con svolgimento di piccole commissioni e di pratiche amministrative
- prestazioni previste per il SAD
- attività (massaggi, frizioni) per prevenire piaghe da decubito, misurazione della temperatura, raccolta di materiale biologico per esami clinici, rilievi di sintomi di malattia per segnalazioni mediche, aiuto nell'uso di presidi e protesi
- cure infermieristiche, riabilitative e riattivanti sotto controllo medico

art. 27 oneri comuni ai servizi SAD e ADI – oneri di organizzazione e gestione del servizio a carico della cooperativa

Per la gestione del servizio sono a carico del soggetto accreditato:

camice e calzari monouso in particolare in caso di situazioni a rischio per gli operatori (micosi, patologie infettive, scarsa igiene ambientale ecc..)

mascherine di protezione, guanti in lattice monouso per l'igiene personale e guanti in gomma per le pulizie

cartellino di riconoscimento per gli operatori

contenitori per guanti, sapone, disinfettante e salviette monouso

art. 28 ASSISTENZA SPECIALISTICA – definizione

Il servizio è rivolto ad alunni diversamente abili delle scuole primarie e secondarie di primo grado residenti nel territorio dell'Ambito

Il servizio prevede un sostegno socio educativo a persone con disabilità al fine di facilitare la comunicazione, la socializzazione, l'inserimento e l'integrazione scolastica l'apprendimento e lo sviluppo delle potenzialità individuali

art. 29 assistenza specialistica scolastica - tipologia delle prestazioni

Salvo quanto espressamente previsto dal catalogo regionale per il servizio di assistenza scolastica specialistica, Le prestazioni del servizio consistono in

- attività di sostegno socio educativo, sostegno alla comunicazione intese come interventi volti a sostenere ed ampliare la capacità relazionale
- affiancamento in classe per agevolare l'inserimento nel gruppo e allo scambio delle relazioni sociali
- partecipazione agli incontri promossi dalla scuola per la programmazione svolgimento e verifica degli interventi da attuare e per la eventuale riforma del PEI
- collaborazione con i servizi sanitari e socio sanitari ed educativi coinvolti nella gestione del PEI

art. 30 organizzazione e svolgimento del servizio assistenza specialistica

In caso di assenza dell'alunno l'operatore non può svolgere l'attività a domicilio dello studente, salva preventiva autorizzazione dell'Ambito territoriale

Nell'assegnazione dell'operatore la cooperativa accreditata dovrà tener conto di eventuali papporti educativi precedenti



AMBITO TERRITORIALE N 15 LEGGE 328/00

CLAUSOLE DEL PATTO/ CONTRATTO DI ACCREDITAMENTO

Art 1 finalità del patto di accreditamento e valore contrattuale del servizio

Il presente patto di accreditamento impegna le parti – per il periodo di validità – a garantire al cittadino ammesso in regime di compartecipazione la fruizione del servizio assistenza domiciliare area _____, come previsti nel capitolato d'oneri sottoscritto dal soggetto accreditato al momento di partecipare alla procedura di accreditamento ed allegato al presente

La sottoscrizione del presente patto non garantisce all'operatore economico alcun affidamento atteso che lo stesso è demandato alla libera scelta dell'utente ammesso al servizio

Il valore del presente contratto è determinato per l'intero periodo di validità, in € 300.000 ripartito nel corrispettivo massimo di € 100.000 erogabile per ciascun anno di validità del contratto;

Il valore del contratto riportato al comma precedente non costituisce corrispettivo atteso che lo stesso è determinato come previsto all'art 14 del capitolato

art. 2 prestazioni oggetto dell'accREDITAMENTO

Le prestazioni da erogare sono definite nel PAI o PEI e, in particolare, nell'estratto dello stesso meglio descritto nel capitolato allegato al presente ed al quale si rinvia; l'estratto che costituisce il titolo per richiedere il servizio

Ogni variazione del PAI (o PEI in caso di assistenza specialistica) richiede una espressa autorizzazione dell'Ambito e la consegna al fornitore di un nuovo titolo.

Il fornitore può introdurre – senza oneri per l'Ambito e/o per l'utente – interventi migliorativi della qualità del PAI (o PEI) a condizione che tali miglioramenti siano comunicati all'Ambito territoriale

Non costituiscono prestazioni del presente contratto le prestazioni non previste dal PAI / PEI che siano state concordate tra utente e fornitore del servizio

art. 3 scelta del fornitore

Il servizio è erogato dal fornitore, iscritto in Albo, liberamente scelto dall'utente

L'utente richiede il servizio con le modalità previste agli articoli 3 e 4 del capitolato d'oneri

art. 4 obblighi del soggetto accreditato

1. Salvo quanto previsto nel capitolato d'oneri, il soggetto accreditato con la sottoscrizione del presente contratto assume nei confronti dell'Ambito le seguenti obbligazioni:

a) comunicare entro 5 giorni ogni evento che determini la perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del d. lgs n 50/2016 (artt. 94 e 95 del d. lgs n 36/2023) e ss.mm. al fine di consentire all'Ente accreditante di predisporre gli opportuni provvedimenti in ordine alla sospensione dell'accREDITAMENTO e alla corretta informativa all'utenza;

b) comunicare **entro 5 giorni** al Ambito territoriale n 15 ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

c) individuare nella persona di _____ (*nome e cognome*), in qualità di Coordinatore del servizio accreditato, il soggetto di riferimento nei rapporti con il Ambito territoriale n 15, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni del nominativo individuato ed ad inoltrarne al servizio Sociale del Ambito territoriale n 15 il Curriculum Vitae e l'aggiornamento entro il 31/01 ;

d) effettuare le sostituzioni in caso di assenza del personale e del coordinatore nei tempi definiti dal capitolato e darne comunicazione all'utente e all'ufficio di piano;

e) prendere in carico gli utenti del Ambito territoriale n 15 che ne facciano richiesta e che siano in possesso di voucher sociali per lo specifico servizio senza discriminazione o selezione alcuna

- comunicando all'ufficio di piano quanto richiesto dal capitolato d'oneri;
- f) a rispettare criteri, i tempi e le modalità di attivazione ed erogazione del servizio, come definito dal modalità generali e del servizio accreditato;
- g) ad attuare i PAI / PEI i, a seguito della richiesta dei soggetti fruitori residenti, accettando il voucher da essi presentato, a trasmettere copia del documento di attivazione del servizio nei termini e con le modalità previste in capitolato;
- h) a dare immediata comunicazione scritta all'ufficio di piano e al Servizio Sociale del Comune di residenza dell'assistito, di qualsiasi evento significativo e/o straordinario riguardante l'andamento del servizio nonché delle eventuali difficoltà dei rapporti tra il soggetto accreditato e il fruitore dell'intervento;
- i) a fornire all'ufficio di piano elementi conoscitivi sull'andamento qualitativo del servizio ed a garantire la partecipazione del personale a incontri periodici di verifica sul progetto e gestione con l'assistente sociale di riferimento del servizio accreditato e con il responsabile dell'Ambito territoriale n 15 o suo delegato;
- l) ad inoltrare relazioni scritte sull'andamento dei progetti nei modi e tempi definite; ad accettare i sistemi di rendicontazione, di valutazione e di controllo stabiliti dal Comune di capofila dell'Ambito;
- m) inoltrare annualmente all'Ambito territoriale n 15 una relazione consuntiva sulle attività e l'organizzazione del servizio accreditato con un elenco nominativo degli operatori aggiornato;
- n) a fornire all'utente adeguato materiale informativo del servizio (orario, segreteria, referenti, modalità di contatto);
- o) all'utilizzo di Schede di valutazione del grado di rilevare la soddisfazione dell'utenza/famiglia somministrate annualmente o al termine dell'intervento;
- o) all'utilizzo di Schede di valutazione del grado di soddisfazione degli operatori dipendenti dalla cooperativa, da trasmettere ogni sei mesi all'ufficio di piano
- p) all'elaborazione annuale del grado di soddisfazione degli utenti, a trasmettere ogni sei mesi all'ufficio di piano;

art. 5 compartecipazione economica dell'Ambito alla prestazione resa.

L'Ambito 15 compartecipa con l'utente al costo del servizio nell'ipotesi in cui l'ISEE del soggetto richiedente la prestazione rientri nei limiti previsti dal regolamento di Ambito

Il valore della compartecipazione a carico dell'Ambito sarà pari al valore del voucher, dell'importo previsto - per ciascun tipo di servizio effettuato - all'art. 1 del capitolato allegato al presente patto di accreditamento, detratta la quota a carico dell'utente riportata nel voucher - da versare direttamente al fornitore del servizio e la quota eventualmente a carico dell'ASL Napoli Nord, ove previsto

In caso di erogazione della prestazione in difetto del pagamento della quota di compartecipazione si applica quanto previsto all'art. 2, comma 3, del capitolato; tale clausola si applica anche per eventuali prestazioni non previste dal voucher che siano concordate tra l'utente ed l'utente fruitore del servizio.

Per il pagamento della quota a carico dell'ASL rilevantesi dal voucher l'operatore economico fatturerà direttamente all'ASL Napoli Nord

art. 6 pagamento della compartecipazione

La compartecipazione a carico dell'Ambito sarà pagata previa fattura che dovrà indicare il CIG, data e numero del patto di accreditamento, la tipologia del servizio, le iniziali dell'utente o degli utenti, con gli estremi del titolo che autorizza la prestazione a carico dell'Ambito e il mese di erogazione della prestazione

L'operatore economico accreditato dovrà inviare una fattura per ciascuna fonte di finanziamento (FNPS, PNRR, PAC Coesione ed altri finanziamenti)

L'importo dovuto a titolo di compartecipazione dell'Ambito sarà pagato mediante bonifico a favore di conto avente il seguente iban _____ aperto presso

_____ Filiale _____

Il sig _____, consapevole delle responsabilità penali comminate dalla legge per i

casi di falsità in atti e dichiarazioni non rispondenti al vero dichiara che

<< il conto di cui al comma precedente è conforme a quanto previsto dalla legge n 136/2010 e ss.mm. e che il soggetto abilitato ad operare su detto conto è il sig _____ nato a _____ il _____ C.F... _____ >>

Le parti, in ordine all'importo massimo complessivamente erogabile dall'Ambito in ciascun anno di validità della presente scrittura, rinviano e fanno espresso riferimento all'articolo 10, comma 1, del capitolato

art 7 rinvio al capitolato

Per e gli obblighi e responsabilità dell'operatore accreditato, per la qualificazione del personale ed i relativi obblighi del datore di lavoro, per le penali applicabili, le ipotesi di recesso e risoluzione del contratto, la vigilanza, le responsabilità dell'affidatario e le ipotesi di manleva le parti fanno riferimento eed espressamente rinviano agli artt. 5,6,7,8,9,10,14,15, 17,19e 20 del capitolato del servizio,debitamente sottoscritto per accettazione dall'impresa al momento di presentazione dell'istanza di accreditamento ed allegato al presente

Alle restanti norme e clausole del capitolato d'appalto, non espressamente richiamate al comma precedente le parti fanno riferimento ove non modificate dal presente patto.

Per le modalità di esecuzione dei singoli servizi le parti rinviano alla parte seconda del capitolato.

Art. 8 Cauzione definitiva e garanzie

Le parti danno atto che l'operatore economico accreditato ha prestato cauzione definitiva per la somma di € 30.000 mediante fideiussione assicurativa con polizza N _____ emessa in data _____ dall'agenzia di _____ della compagnia _____; come richiesto la polizza prevede:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2^a comma, del Codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Per lo svincolo di applica l'art.13 del capitolato d'appalto.

Altresì il soggetto accreditato dà atto che per i rischi RCT e RCO ha stipulato con la compagnia _____ polizza N _____ emessa dall'agenzia di _____ in data _____, e della quale consegna copia da inserire nel fascicolo contrattuale, con i seguenti massimali

per RCT: per ciascun sinistro € 1.000.000/00 per persone o cose

per RCO: per ciascun sinistro: € 250.000/00 per persona; € 200.000 per cose.

Eventuali scoperti o franchigie non sono opponibili all'Amministrazione e restano a totale carico dell'affidatario

Le parti convengono che eventuali franchigie, scoperti, nonché responsabilità civili conseguenti ad indennizzi parziali a seguito di massimali insufficienti restano a totale carico dell'operatore economico che manleva l'Ambito territoriale, e per esso il Comune capofila dell'Ambito, da ogni responsabilità.

art. 9 domicilio eletto

Per il recapito delle comunicazioni recettizie le parti eleggono il seguente domicilio:

Committente: Ambito territoriale sociale n 15 tra i Comuni di Marano di Napoli e Quarto –ufficio di piano- via Casa Schiano, convento S. Maria degli Angeli, Marano domiciliato presso ufficio protocollo del Comune di Marano di Napoli sito in C.so Umberto 16 Marano, PEC: protocollo@pec.comune.marano.na.it

accreditato: coop.va _____ con sede in _____ alla Via _____ n _____ pec: _____

Le parti dichiarano che le dichiarazioni recettizie saranno inviate, con pieno effetto per il destinatario dalla data di consegna alla casella di destinazione, alla casella pec dichiarata nel presente contratto

Art. 10 - Codice Etico degli Appalti e Protocollo di Legalità

L'Appaltatore accetta e sottoscrive tutte le clausole del Protocollo di Legalità stipulato tra la Prefettura di Napoli ed il Comune di Marano il 06/09/2007 ed, in particolare, le clausole contenute nell'articolo 8, numerate progressivamente dal n° 1 al n° 8.; l'intero Protocollo di Legalità, munito di sottoscrizione, resterà depositato in originale nel fascicolo contrattuale agli atti dell'Ufficio Contratti della S.A.

Il costituito sig. accetta e sottoscrive il codice etico degli Appalti, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 42 dell'8/11/2012; detto documento, munito di sottoscrizione, resterà depositato in originale nel fascicolo contrattuale agli atti dell'ufficio contratti del Comune di Marano di Napoli

art. 11 Spese del presente contratto

Le spese del contratto sono a carico del soggetto accreditato

Per l'imposta di bollo la costituita parte richiede l'esenzione ai sensi dell'art. 82, comma 5, del d. lgs n 117/2017 e ss.mm; a tal fine il costituito sig _____, consapevole delle responsabilità penali comminate dalla legge per i casi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che <<la cooperativa _____ è iscritta all'albo nazionale delle cooperative di cui al D.M. 23.6.2004 e ss.mm. tenuto dal Ministero dello sviluppo economico>>

